

Corte di Cassazione civ. Sez. V, Ordinanza n. 16874 del 23/06/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

RINUNCIA

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Presidente

Dott. CANDIA Ugo - Consigliere rel.

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio - Consigliere

Dott. PENTA Andrea - Consigliere

ha deliberato di pronunciare la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22185/2017 del ruolo generale, proposto

DA

BT ITALIA Spa codice fiscale (Omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Stefano Maria Luigi Vicariotto nella qualità di Procuratore munito degli specifici poteri di rappresentanza, giusta procura speciale dell'amministratore delegato, dr.A.A. rilasciata in data 27 luglio 2017 per atto Notaio Massimo Malvano (rep. n. (Omissis) e racc. n. (Omissis), registrata il 28 luglio 2017 al n. (Omissis), Serie (Omissis) rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti Marco Tronci codice (Omissis) ed Angela Gemma codice fiscale (OMISSIS)

RICORRENTE

CONTRO

il COMUNE DI COLOGNO MONZESE codice fiscale (Omissis) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 18 ottobre 2017, dagli Avvocati Luca Arigò codice fiscale (OMISSIS) ed Antonella Giglio codice fiscale (OMISSIS).

CONTRORICORRENTE

per la cassazione della sentenza n. 633/11/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 20 febbraio 2017, non notificata.

UDITA la relazione svolta all'udienza camerale del 13 giugno 2025 dal Consigliere Ugo Candia.

Svolgimento del processo

1. oggetto di controversia era l'avviso di accertamento indicato in atti, con cui il Comune di Cologno Monzese aveva chiesto il versamento della somma di 2.587,00 Euro, a titolo di Tosap per l'anno 2008;
2. con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello della contribuente;
3. BT ITALIA Spa proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, notificandolo in data 22 settembre 2017, articolando due motivi di impugnazione;
4. il Comune di Cologno Monzese resisteva con controricorso notificato il 30 ottobre/ novembre 2017.
5. con atto depositato il 20 maggio 2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per Cassazione, con richiesta di compensazione delle spese legali sottoscritto dalla BT ITALIA Spa e dai suoi procuratori;
6. il 29 maggio 2025 il Comune di Cologno Monzese ha depositato atto di adesione alla richiesta della ricorrente anche con riferimento all'istanza di compensazione delle spese di lite, allegando procura speciale del 9 maggio 2025 di adesione alla compensazione;

Motivi della decisione

1. la predetta rinuncia è stata regolarmente presentata ed accettata per quanto rileva ai fini della disciplina delle spese;
2. va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio;
3. le spese del presente grado di giudizio vanno compensate come da richiesta delle parti;
4. non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921);

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2025.

